



STATUTO CAMERALE

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 – Principi

- Art. 1 - Denominazione, natura ed ambito territoriale di attività
- Art. 2 - Autonomia statutaria e regolamentare
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Pubblicità degli atti
- Art. 5 - Logo

Capo 2 – Funzioni della Camera di Commercio

- Art. 6 - Principi dell'attività funzionale della Camera di Commercio
- Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio

Capo 3 – Il sistema delle relazioni camerali

- Art. 8 - Principi e forme di cooperazione
- Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo 1 – Elenco degli organi

- Art. 10 - Organi camerali e Segretario generale
- Art. 11 - Pari opportunità

Capo 2 – Il Consiglio camerale

- Art. 12 - Composizione del Consiglio
- Art. 13 - Funzioni del Consiglio
- Art. 14 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 15 - Autonomia del consigliere camerale
- Art. 16 - Nomina dei consiglieri ed insediamento del Consiglio
- Art. 17 - Decadenza e sostituzione dalla carica del consigliere camerale
- Art. 18 - Diritti dei consiglieri
- Art. 19 - Doveri dei consiglieri
- Art. 20 - Scioglimento del Consiglio
- Art. 21 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

Capo 3 – La Giunta

- Art. 22 - La Giunta
- Art. 23 - Composizione della Giunta
- Art. 24 - Elezione della Giunta
- Art. 25 - Funzioni della Giunta
- Art. 26 - Modalità di funzionamento della Giunta
- Art. 27 - Decadenza della Giunta
- Art. 28 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta
- Art. 29 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari



STATUTO CAMERALE

Titolo I Disposizioni Generali

CAPO 1 - PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione, natura ed ambito territoriale di attività

1. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, di seguito indicata semplicemente come Camera di Commercio, la cui istituzione risale al Regio Decreto n. 814 del 31 agosto 1862, è situata nella circoscrizione territoriale definita dalla provincia di Ravenna all'interno della Regione Emilia Romagna.

Art. 2 - Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
2. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello statuto e dei principi sanciti dalla legge.

Art. 3 - Sede

1. La sede legale della Camera di Commercio è in Ravenna e può dotarsi di uffici distaccati nel territorio provinciale.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Art. 4 - Pubblicità degli atti

1. La Camera di commercio, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, assolve l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione nell'Albo camerale informatico all'interno del sito istituzionale. Responsabile della pubblicazione è il Segretario generale o funzionario da lui delegato.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 riguardano le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le determinazioni d'urgenza del Presidente ed ogni altro atto che necessita di essere portato a conoscenza del pubblico, salvo che non sia disposto diversamente per motivi di riservatezza.



Art. 5 - Logo

1. Il logo della Camera di Commercio è costituito da un tondo con all'interno la raffigurazione di due torri a tre piani con tetto conico e coronamento merlato, all'esterno del quale la scritta in maiuscole gotiche che orna l'orlo del sigillo: "SIGILLUM S M E RAVENE URBIS ANTIQUE". Tale simbolo originario della Camera è integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Ravenna, come da allegato".
2. La Camera di Commercio si dota di uno stendardo con la riproduzione del logo in rosso su campo bleu e una striscia tricolore nella parte alta del drappo.

CAPO 2 - FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 6 - Principi dell'attività funzionale della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, ispira la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità.
2. La Camera di Commercio svolge inoltre le proprie funzioni in coerenza con i documenti di programmazione pluriennali e annuali formulati nel rispetto della programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 7 - Funzioni della Camera di Commercio

1. La Camera di commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

In particolare la Camera di Commercio svolge, in forma singola o associata, le funzioni e i compiti relativi a:

- ⌚ tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- ⌚ promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- ⌚ promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- ⌚ realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
- ⌚ supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero;
- ⌚ promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;



- ⌚ costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti e/o loro associazioni;
- ⌚ promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- ⌚ vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- ⌚ raccolta di usi e consuetudini;
- ⌚ cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
- ⌚ ogni altra funzione che possa favorire lo sviluppo economico del territorio di riferimento.

La Camera di Commercio può inoltre costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.

CAPO 3 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI CAMERALI

Art. 8 - Principi e forme di cooperazione

1. Al fine di perseguire la propria missione e di espletare le proprie funzioni la Camera di Commercio collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con le associazioni delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento nell'interesse della comunità economica locale.
2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera di Commercio può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato che possa permettere di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.
3. La Camera di Commercio può pertanto dotarsi di strumenti come contratti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, patti territoriali, organismi interprofessionali, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse con altri soggetti, società miste, partecipazioni societarie e comunque di tutte le altre forme organizzative idonee a perseguire i suoi fini istituzionali, nelle modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 9 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello



regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta ad attività.

2. La Camera di Commercio riconosce come valore in sé il sistema camerale come luogo di verifica e di confronto dal quale scaturisce un arricchimento per ogni componente del sistema stesso.
3. La Camera di Commercio aderisce al livello nazionale del sistema camerale e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 580/93 e dello statuto dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione regionale.
5. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altra Camera di Commercio ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della legge 580/93.
6. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.

Titolo II

Organizzazione della Camera di Commercio

CAPO 1 – ELENCO DEGLI ORGANI

Art. 10 - Organi camerali e Segretario generale

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a. Il Consiglio
 - b. La Giunta
 - c. Il Presidente
 - d. Il Collegio dei Revisori dei conti
2. Il Segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e di gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario generale e della Dirigenza.

Art. 11 - Pari opportunità

1. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti o partecipati, nominando anche per i ruoli più importanti rappresentanti di entrambi i generi.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.



3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, garantendo la presenza di genere diverso da quello prevalente.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti o partecipati, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi.

CAPO 2 - IL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 12 - Composizione del Consiglio.

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentanti i settori economici del territorio, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e in rappresentanza dei liberi professionisti di cui all'articolo 10 comma 6 della L. n. 580/1993 e sue modifiche e/o integrazioni.
2. Il numero dei Consiglieri camerale, l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività, nonché la ripartizione dei Consiglieri, sono stabiliti secondo quanto previsto dalla L. n. 580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni e dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La composizione del Consiglio camerale e i relativi settori economici sono indicati nel documento allegato al presente Statuto, revisionato periodicamente.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data dell'insediamento e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:
 - a. determina gli indirizzi generali, predispone ed approva il programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 - b. su proposta della Giunta camerale delibera il preventivo, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio;
 - c. approva la relazione previsionale e programmatica, corredata al bilancio preventivo, che aggiorna annualmente il programma pluriennale;
 - d. approva la relazione sulla performance;
 - e. approva il preventivo economico e il bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio camerale;

- f. formula proposte ed osservazioni volte a concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della provincia, dell'Amministrazione Provinciale, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea;
- g. predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- h. adotta i regolamenti espressamente richiamati nello Statuto e comunque quelli relativi allo svolgimento delle proprie funzioni;
- i. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
- j. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 580/93;
- k. delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- l. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle normative comunitarie, dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dallo stesso organo, in particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.
3. In relazione alle proprie necessità di funzionamento ed ai sensi della legge 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organi consultivi o di supporto, privi di poteri deliberativi, secondo le modalità previste da apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.
4. Il Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto e previa autorizzazione, con diritto di parola, esperti e personalità della realtà economica e politica provinciale nonché, per la trattazione di specifici argomenti, i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

Art. 15 - Autonomia del consigliere camerale

1. Il consigliere camerale esercita le sue funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà di espressione e di voto in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale, nel contesto del Collegio. Non è consentita al consigliere alcuna delega permanente di funzioni da parte dell'organo collegiale e del Presidente.



- k) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica, il fabbisogno annuale e triennale del personale e l'organigramma dei servizi dell'Ente;
 - l) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
 - m) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza o la loro soppressione;
 - n) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni scegliendoli, con criteri di competenza e professionalità, di norma tra i Consiglieri camerali o i funzionari camerali.
2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla legge 580/93 e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente, fermo restando che non rientrano nei poteri d'urgenza del Presidente gli atti sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4 della legge 580/93.
 3. La Giunta delibera infine in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 26 - Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo le modalità di legge.
2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante avviso, anche via fax, posta elettronica o telegramma spedito almeno sette giorni prima della seduta di Giunta. Può inoltre essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dallo stesso organo, che viene portato a conoscenza del Consiglio.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 27 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio camerale;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
 - c) per dimissioni della metà + 1 dei componenti stessi.
2. Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste all'articolo 20.



3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statuarie o ai deliberati formali del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
5. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. Se la mozione è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.

Art. 28 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:
 - a. nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 19 del presente statuto;
 - b. nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge 580/93;
 - c. nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 29 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 501/96.
2. All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.
3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del Commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere; in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Art. 30 - Rinnovazione della Giunta

1. La Giunta precedentemente eletta, a norma dell'art. 14 della legge 580/93 e dell'art. 10 del D.M. 501/96, resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

Art. 31 - Nomina del Vice-Presidente

1. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente con voto a maggioranza dei componenti. Il Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

CAPO 4 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO E GIUNTA



Art. 32 – Riunioni e deliberazioni di Consiglio e Giunta

1. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si applicano l'articolo 12, comma 7, e 15, commi 2 e 3, della Legge 580/93.
2. Le deliberazioni relative all'approvazione/modificazione/abrogazione dello Statuto e all'aumento del diritto annuale sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Il Presidente è eletto con la maggioranza prevista all'art. 16 della Legge 580/1993. Non è ammessa la delega di voto.

CAPO 5 - IL PRESIDENTE

Art. 33 - Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e, in particolare, è titolare della funzione inerente la tenuta dei rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il Presidente dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto una sola volta.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) è il rappresentante legale della Camera di Commercio ed in quanto tale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge sugli atti camerali di tipo amministrativo;
 - b) rappresenta in giudizio la Camera di Commercio;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - d) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4 della L. 580/1993, sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione successiva;
 - e) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - f) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - g) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
 - h) può esser chiamato a nominare arbitri in sede di contenziosi non amministrati. In questo caso le nomine avverranno tenendo in considerazione prevalentemente i curricula in possesso della Camera arbitrale della Camera di Commercio, rispettando i principi della professionalità, competenza e della rotazione.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.



distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Art. 41 - Il Segretario generale

1. Il Segretario generale esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti, di cui all'art. 16 del d.lgs. 165 del 2001, e sovrintende al personale camerale. Ad egli spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quelle di segretario degli organi collegiali. Assiste gli organi di governo della Camera ed in particolare coadiuva il Presidente nell'attività di governo e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
2. Su proposta del Dirigente competente per materia, promuove o resiste alle liti ed affida gli incarichi legali per l'assistenza in giudizio dell'Ente, con relativo potere di conciliare e transigere; in caso di conflitto di interessi del Segretario Generale, la competenza spetta al Vicario.
3. Il Segretario generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/93 e dal d.lgs. 165/2001 nonché dal presente statuto, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dalla Giunta camerale.
4. Il Segretario generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico tra gli iscritti in un apposito elenco secondo le modalità previste dall'art. 20 della legge 580/93 e dal regolamento d'esecuzione.
5. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario generale.

Art. 42 - Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 1 possono essere derogate soltanto espressamente secondo quanto stabilito dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. I dirigenti camerali esercitano tutti i compiti previsti dalla legge, dal d.lgs. 165/2001 (art. 4 e titolo II, capo II) e quelli ad essi delegati dal Segretario generale e specificati dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità, assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.
5. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, hanno facoltà di delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nell'elenco delle funzioni loro spettanti a



dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 c.c.

Art. 43 – Denuncia di fatti soggetti a responsabilità

1. Gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili dei vari servizi se vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che danno luogo ad azioni di responsabilità sotto il profilo amministrativo-contabile ne danno comunicazione al Segretario generale ed al Collegio dei revisori e ne fanno tempestiva denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni. Il Segretario generale ne informa tempestivamente la Giunta.
2. Se il fatto è imputabile al Segretario generale, la denuncia è fatta a cura del Presidente; se esso è imputabile ad un dirigente, o capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al Segretario generale.

Art. 44 – Responsabilità degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti

1. Agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti della Camera di Commercio si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato; in particolare ad amministratori, dirigenti e responsabili dei vari servizi corre l'obbligo della denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'art. 33 del DPR n. 254/2005.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

CAPO 2 - SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

Art. 45 - Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria attività e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali; società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. Può altresì partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo e promozione dell'economia compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente statuto.
2. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
3. In tali partecipazioni non può assumere impegni finanziari a carattere illimitato.
4. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed



efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

Art. 46 – Azienda speciale

1. L'azienda speciale è organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotato di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. L'azienda speciale, che previa convenzione può operare anche a supporto di altri Enti camerali, opera secondo le norme del diritto privato ed è gestita secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
3. L'azienda speciale è costituita con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività dell'azienda, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale dell'azienda con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti nello statuto dell'azienda.

Art. 47 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni sono nominati dalla Giunta e devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipanti.
2. Il Consiglio, la Giunta e le Commissioni eventualmente istituite, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni, informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

CAPO 3 - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITA'

Art. 48 - Diritto di informazione

1. Al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di Commercio, l'Ente camerale valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale.
2. La Camera di Commercio garantisce la piena applicazione del principio di trasparenza inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei



risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

Inoltre la Camera rende pubblici:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i dati disponibili che riguardano le condizioni di andamento e di sviluppo dell'economia dei mercati e dei sistemi di imprese;
- c) le modalità di accesso ai servizi erogati dalla Camera di Commercio per la migliore fruizione degli stessi.

Art. 49 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, delle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento, approvato dal Consiglio camerale.

Art. 50 - Regolamento di accesso ai documenti amministrativi

1. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico ovvero sviluppando attività di coordinamento e collaborazione nei confronti di altri enti ed istituzioni.

Titolo IV

Istituti di partecipazione

Art. 51 - Diritto di partecipazione

1. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici.
2. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Art. 52 - Qualità dei servizi



1. La Camera di Commercio persegue una politica di qualificazione costante dei servizi da essa erogati e a tal scopo utilizza gli strumenti e le risorse necessari a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi. Le modalità di esercizio di tale funzione sono definite dal regolamento.

Titolo V

Gestione patrimoniale e finanziaria

Art. 53 - Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

1. I principi della gestione patrimoniale e finanziaria cui si uniforma la Camera di Commercio e che adotta in sede statutaria e regolamentare sono stabiliti per legge. L'attività finanziaria della Camera di Commercio risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e precisione e si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
2. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati nell'apposito regolamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio, sono definiti dall'articolo 18 della legge 580/93 e dal DPR n. 254/2005 nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 54 - Organo Indipendente di valutazione (O.I.V.)

1. La Camera di Commercio si dota di un organo indipendente di valutazione, ai sensi del d.l. 286/99 e successive modificazioni e del D. Lgs. n. 150/2009, ai fini di garantirsi un servizio di controllo interno sulla rispondenza dell'organizzazione agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio ed ai principi stabiliti dalla legge, dall'efficienza, dall'efficacia e dall'economicità dell'azione amministrativa.
2. La composizione e le modalità di funzionamento di tale organo sono definite dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità al DPR n. 254/2005 e al D. Lgs. n. 150/2009.

Art. 55 – Determinazione del diritto annuale

1. La misura del diritto annuale è stabilita secondo le previsioni di cui all'art. 18 della legge 580/1993 e successive modificazioni e dei decreti ministeriali ai sensi di questo adottati.
2. La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, nel rispetto dell'art. 18 della legge 580/1993 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 23/2010.

Art. 56 – Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione italiana delle Camere di Commercio,



ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge 580/93 e dell'art.1 del D. Lgs. 23/2010.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Art. 57 – Abrogazione dello statuto

1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 58 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

1. Il presente statuto, i regolamenti camerali e loro modifiche, approvati nelle modalità previste all'articolo precedente, sono pubblicati sul sito internet istituzionale ed entrano in vigore dopo quindici giorni dallo loro pubblicazione all'albo camerale informatico.
Possono inoltre essere resi pubblici nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio, per ottenere la migliore pubblicizzazione degli stessi presso la comunità economica sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.
2. Il presente Statuto è inviato al Ministero dello Sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 59 - Adozione dei regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati nel presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 60 - Norme transitorie e di rinvio

1. Le disposizioni transitorie di cui agli artt. 11 – 12 – 23 e 21, espressamente previste dalla legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni troveranno applicazione a partire dal prossimo rinnovo degli organi camerali.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Allegato all'art. 5





DOCUMENTO CONTENENTE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

1) Il Consiglio della Camera di Commercio di Ravenna si compone complessivamente di **ventotto** componenti, dei quali:

n. 25 in rappresentanza dei settori economici provinciali secondo la ripartizione che segue:

SETTORI ECONOMICI	CONSIGLIERI
Agricoltura	3
Artigianato	4
Industria	4
Commercio	4
Cooperazione	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	2
Credito e assicuraz.	1
Servizi alle imprese	4
Altri settori	0
TOTALE	25

n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori;

n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta.

Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, ai sensi dell'art.11 comma 2 del presente Statuto, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

2) Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
